

STUDIO LEGALE AVV. NINO RUSCITTI  
VIALE ROOSEVELT N. 14 - 67039 SULMONA (AQ)  
TEL. 0864/34824 - FAX 0864/207631  
PEC: AVVNINORUSCITTI@CNFPEC.IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER L'ABRUZZO - Sede di L'AQUILA-

**RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Per: **MAZZOCCHI RAFFAELLA** nata a Popoli (PE) il 03.07.1978 e residente a Pratola Peligna (AQ) in Via Monte San Michele n. 84, cf. MZZRFL78L43G878Q, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del presente atto dall'Avv. Nino Ruscitti del Foro di Sulmona (cf. RSCNNI74H18G878Z) ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR Abruzzo in Via Salaria Antica Est a L'Aquila (ai sensi di legge dichiara di volere ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento all'utenza fax 0864/207631 o tramite casella PEC all'indirizzo: [avvninoruscitti@cnfpec.it](mailto:avvninoruscitti@cnfpec.it))

-ricorrente-

Contro: **MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro *pro tempore*; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO** in persona del Direttore generale *pro tempore*;  
tutti domiciliati *ope legis* presso e nella sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Buccio di Ranallo - Complesso Monumentale San Domenico a L'Aquila

-resistenti-

Nonché nei confronti di: **DI NACCIO MOIRA** residente in via Santo Stefano n. 94 a Ripa Teatina (CH); **SPINOZZI TIZIANA** residente in Via Martiri di Cefalonia n. 06 a Pescara.

-controinteressati-

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE  
DELL'EFFICACIA**

PROCURA

Io sottoscritta RAFFAELLA MAZZOCCHI nata a Popoli (PE) il 03.07.1978 e residente a Pratola Peligna (AQ) in Via Monte San Michele n. 84, CF. MZZRFL78L43G878Q, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio nei confronti del MIUR e dell'USR Abruzzo, in ogni sua fase e grado, innanzi il TAR Abruzzo Sezione L'Aquila, l'Avv. Nino Ruscitti del Foro di Sulmona munendolo di ogni potere di legge di talché non se ne possa escludere nessuno ed in particolare quello di sottoscrivere il ricorso, proporre eventuali motivi aggiunti di ricorso se necessario e proseguire nell'eventuale fase esecutiva del giudizio nonché rinunciare agli atti del giudizio, transigere e quietanzare. Dichiaro di autorizzare espressamente lo stesso difensore al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili in relazione al mandato conferito ed ai sensi della normativa vigente. Eleggo domicilio per il presente giudizio presso la Segreteria del Tar Abruzzo, L'Aquila, in Via Salaria Antica Est a L'Aquila.

(RAFFAELLA MAZZOCCHI)

E' autentica. (AVV. NINO RUSCITTI)

- della graduatoria definitiva **per la scuola dell'infanzia** del concorso indetto con D.D.G. n. 82 del 24.09.2012 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto il concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, pubblicata con decreto **prot. n. AOODRAB7879** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in data **28.08.2013** nella parte in cui esclude la ricorrente;
- del decreto **prot. AOODRAB7367**, datato 07.08.2013 e comunicato in data **12.08.2013**, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 82 del 24.09.2012; e finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia;
- di ogni altro atto comunque preordinato, connesso e consequenziale, fra cui l'elenco dei candidati contenuto nella graduatoria definitiva **per la scuola dell'infanzia** del concorso indetto con D.D.G. n. 82 del 24.09.2012 pubblicata con decreto **prot. n. AOODRAB7879** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in data **28.08.2013** nella parte in cui non è inclusa la ricorrente

#### **E PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto della ricorrente a partecipare al concorso e ad essere inserita nella graduatoria definitiva **per la scuola dell'infanzia** del concorso indetto con D.D.G. n. 82 del 24.09.2012 pubblicata con decreto **prot. n. AOODRAB7879** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per l'Abruzzo in data **28.08.2013**.

#### **FATTO**

La dott.ssa Raffaella Mazzocchi, dopo aver prodotto la relativa domanda ed aver prescelto la regione Abruzzo quale sede, ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 per l'assegnazione di posti e cattedre e finalizzato al

reclutamento del personale docente nella **scuola dell'infanzia**.

Per quanto concerne i requisiti di ammissione al predetto concorso l'art. 2, comma 2, lettera b) del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 ha previsto che sono altresì ammessi a partecipare, "ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997":

.....

*b) per i posti della scuola dell'infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998".*

Orbene va premesso che la ricorrente è in possesso del titolo di studio rilasciato nell'anno scolastico 1996/1997 al termine del corso quinquennale sperimentale linguistico (Progetto Brocca) dell'Istituto Magistrale Statale "Giambattista Vico" di Sulmona (Aq).

Pur avendo superato la prova scritta d'esame (con votazione di 28/40) e la successiva prova orale (con votazione di 36/40), **con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, a firma del Direttore generale dell'U.S.R. Abruzzo, tuttavia, la deducente veniva**

**esclusa dal concorso per “inidoneità” del titolo di studio.**

L'Amministrazione scolastica, in particolare, a fondamento della propria determinazione, richiamava l'art.2, comma 1, lettera b) del bando di concorso che, a sua volta, rinviava all'art. 2, I comma, del decreto interministeriale 10 marzo 1997, secondo cui i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente il valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9 comma II, della l. 19.03.1968 n. 444 nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

L'esclusione veniva disposta, dunque, dal momento che per l'U.S.R per l'Abruzzo il diploma di maturità in possesso dalla ricorrente non recherebbe la dicitura ***“maturità magistrale ad indirizzo linguistico”***, come richiesto dalla nota ministeriale di indirizzo **n. 3123 del 14 novembre 2012**, applicata per analogia anche al caso

della scuola dell'infanzia, e pertanto il titolo di studio della ricorrente (sempre a tenore della predetta nota ministeriale richiamata dall'USR Abruzzo), pur attestando la conoscenza di lingue straniere, non assicurerebbe *"quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale, quali: scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia ecc"*. Orbene la signora Raffaella Mazzocchi contesta la determinazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo di escluderla dalla predetta procedura concorsuale e con il presente ricorso, pertanto, intende impugnare per l'annullamento, previa concessione della sospensiva, i provvedimenti meglio indicati in epigrafe in quanto palesemente viziati evidenziando in tal senso i seguenti

#### MOTIVI

1) *Violazione di legge. Violazione degli artt. 278 e 279 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; Violazione art. 2 del Bando di concorso; Eccesso di potere per falsità dei presupposti e contraddittorietà con precedenti determinazioni; Illogicità, difetto di motivazione e manifesta ingiustizia.*

La ricorrente, come indicato, è in possesso del diploma rilasciato dall'Istituto Magistrale "Giambattista Vico" di

Sulmona (Aq) nell'anno scolastico 1996/1997 a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso di studi quinquennale ad indirizzo Linguistico (progetto Brocca). Il diploma magistrale conseguito dalla dott.ssa Raffella Mazzocchi è "corrispondente" al diploma di Licenza Linguistica.

Punto centrale della presente questione è nella controversa interpretazione dell'**art. 279 del D. Lgs. n. 297/1994** che, per quanto abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 08.03.1999 n. 275, risulta applicabile all'odierna fattispecie.

L'art. 279, appena citato, prevedeva che venisse riconosciuta *"piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"*.

In tal senso è da annoverare un costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio **conferito dall'Istituto Magistrale** della sua natura di **"diploma di maturità magistrale"** a pieno titolo, ma aggiunge anche

qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria.

Ha evidenziato, infatti, il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, VI Sezione, 03 dicembre 2009 n. 7550) che *“in sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, - ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale in parola, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici”* (in tal senso anche Consiglio di Stato 08 agosto 2003 n. 3917 e Consiglio di Stato 04 aprile 2003 n. 1769).

Del resto lo stesso Consiglio di Stato, in una precedente decisione (Consiglio di Stato, Sezione VI, 04.04.2003 n. 1769), aveva chiaramente evidenziato, peraltro, che la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell’art. 278

del D. Lgs. n. 16.04.1994 n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 08.03.1999 n. 275), come *“ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture”* è stata autorizzata ed attuata dagli istituti magistrali in vista del nuovo assetto dell'istruzione primaria, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti di scuola primaria, tanto che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie.

Pertanto deve ritenersi che il titolo di studio “sperimentale” della ricorrente, ritenuto non valido dall'U.S.R. Abruzzo per la partecipazione al predetto concorso, **era ed è equiparato ai sensi dell'art. 279 del D. Lgs. n. 297/1994.** Del resto sarebbe errato ipotizzare che la frequentazione di un corso “sperimentale” non fosse equiparata giacchè, altrimenti, la stessa istituzione del corso sarebbe priva di utilità e di significato.

Fino ad oggi, infatti, in ragione del possesso del medesimo titolo di studio della ricorrente, centinaia di docenti sono stati inseriti nella III fascia delle graduatorie ad



esaurimento o, a seguito del concorso per titoli ed esami  
indetto dal MIUR nel 1999, sono ormai passati di ruolo.

Per cui la determinazione ultima del MIUR di non riconoscere validità al predetto titolo di studio, oltre a porsi in evidente contrasto con proprie precedenti determinazioni, va a mettere in discussione anche la validità del titolo di tutti quegli altri docenti che attualmente insegnano con il titolo di studio contestato alla ricorrente.

Identiche considerazioni debbono valere anche nel caso della **scuola dell'infanzia** che concerne, prettamente, il caso di specie e che in tal senso è stata già considerata dall'Amministrazione scolastica nell'impugnato provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale della ricorrente ove si ritiene che *"CONSIDERATO che il diploma di istituto magistrale (maturità magistrale) consente l'accesso sia al concorso per la scuola primaria che a quello per la scuola dell'infanzia.....RITENUTO, pertanto, in via di analogia, che le precisazioni contenute nella citata nota MIUR prot. n. 3123/2012 relativa alla scuola primaria, trovano piena applicazione anche per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia".*

Anche per la scuola dell'infanzia valgono infatti le peculiarità, le modalità di accesso e le competenze

richieste per la scuola primaria.

Del resto a tale indirizzo giurisprudenziale aveva anche aderito espressamente lo stesso MIUR resistente con la **nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012**, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso ai concorsi per la scuola primaria, aveva anche rilevato che *“Tale assunto trova altresì conferma dalla formulazione del Bando che prevede **solamente** di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, **senza ulteriore specificazione**”*.

Come noto il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, all'art. 2 comma 2 lettera b), ha indicato espressamente tra i requisiti per la partecipazione al concorso **esclusivamente** che *“b) per i posti della scuola dell'infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico **2001-2002**, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico **1997-1998**”*. Tale clausola trova altresì ulteriore conferma e precisazione nell'art. 4 lettera f) del medesimo bando nella quale espressamente

si richiede ai fini della partecipazione al concorso, la dichiarazione, nella domanda di partecipazione al concorso, del possesso di diploma rilasciato di "Istituto magistrale", senza ulteriore precisazione.

L'atto di esclusione della signora Raffaella Mazzocchi, dunque, si pone in contrasto con l'intenzione, dichiarata dal Ministero nella prima nota di indirizzo, di volere "equiparare" il suddetto titolo con quello di maturità magistrale *tout court*, "con violazione, per l'effetto, del principio di continenza del primo rispetto al secondo, come stabilito dal richiamato indirizzo giurisprudenziale" (*ex plurimis*, nella recentissima giurisprudenza formatasi sulla medesima questione, si confronti T.A.R. Campania, Sezione VIII, n. 3399/2013; T.A.R. Campania, Sezione VIII, n. 3388/2013; TAR Lazio, Sez. III Bis, ordinanza n. 3317/2013).

Vi è dunque una manifesta disarmonia tra il contenuto della prima nota di indirizzo e la seconda nota (n. 3123 del 14 novembre 2012) laddove quest'ultima, pur dichiarando di voler essere un "seguito" della prima nota e degli intenti della stessa di voler "equiparare" i predetti titoli di studio con il diploma magistrale vero e proprio, esprime la necessità che il titolo di studio riporti la dicitura "*maturità magistrale ad indirizzo linguistico*".

Tale necessità, come chiarito dalla giurisprudenza, non è

frutto solo di un'esigenza meramente formale, "la quale, comunque, non avrebbe mai potuto giustificare l'esclusione del candidato per inidoneità del titolo, proprio per effetto della citata equiparazione" (TAR Campania, Sezione VIII, n. 3399/2013).

\*\*\*\*

2) Ancora violazione dell'art. 2 del Bando di concorso. Violazione del principio per cui non è possibile disporre l'esclusione di candidati per carenza di requisiti successivamente all'espletamento delle prove concorsuali e comunque, di fatto, modificando in senso sfavorevole l'interpretazione di specifiche norme del bando. Travisamento di fatti. Violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

Come già evidenziato la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale addirittura dopo il superamento della prova orale ed in concomitanza con la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Si è ribadito che la formulazione del Bando (art. 2 comma 2) prevedeva **esclusivamente** di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, **senza ulteriore specificazione.**

Pertanto identico indirizzo è stato seguito dal MIUR con la **nota n. 2870 del 26 ottobre 2012**, in cui, nel riconoscere

in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso ai concorsi per la scuola primaria, aveva anche rilevato che *“Tale assunto trova altresì conferma dalla formulazione del Bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell' Istituto Magistrale, senza ulteriore specificazione”*.

Solo successivamente interveniva la nota di indirizzo MIUR n. 3123 del 14.11.2012 che specificava che *“per essere valido tale diploma deve riportare la dicitura ‘maturità magistrale ad indirizzo linguistico’”*.

Alla luce di tale ultima nota di indirizzo l'USR per l'Abruzzo disponeva, dopo molti mesi ed in concomitanza con la pubblicazione della graduatoria provvisoria del concorso, l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale.

Orbene è di tutta evidenza che, qualunque sia l'interpretazione attribuibile, l'Amministrazione scolastica non ha affatto tenuto conto della reale “dicitura” contenuta nel titolo di studio della ricorrente.

Come potrà evincersi dal certificato allegato e rilasciato in carta legale ai sensi dell'art. 1 L. 15/1969 dall' U.S.R.

Abruzzo - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila (prot. AOOUSPAQ 4273 del 29.08.2003), la signora Raffaella Mazzocchi ha conseguito nell'anno scolastico 1996/1997, presso l'Istituto magistrale "G. Vico" di Sulmona, il **"Diploma di maturità magistrale - Licenza Linguistica"**.

Tale dicitura riportata nel certificato sostitutivo del diploma della ricorrente, già di per sé, è dirimente di ogni dubbio in merito alla non correttezza della determinazione dell'USR Abruzzo di escludere la signora Raffaella Mazzocchi e, al contrario, dovrebbe indurci a comprendere l'idoneità del titolo di studio di quest'ultima anche alla luce della nota MIUR n. 3123 del 14.11.2012.

Tuttavia non può non evidenziarsi che il comportamento del MIUR appare viziato anche in relazione a tale ulteriore aspetto.

Per l'esame di tale questione è necessario richiamare i principi definiti dal Consiglio di Stato in tema di *ius superveniens* in materia di pubblici concorsi, per i quali le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure *in itinere* alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio *tempus regit actum* attiene alle sequenze procedurali

composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio.

Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella *lex specialis*, non modificano, di regola, i concorsi già banditi *"a meno che non sia espressamente stabilito dalle norme stesse"* (Consiglio di Stato, Sezione IV, 24 agosto 2009 n. 5032; 06 luglio 2004 n. 5018; Sezione VI, 12 giugno 2008 n. 2909).

E' così affermato il principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento anche quando, come nel caso di specie, si tratti di modifiche che interpretino sfavorevolmente specifiche norme del bando.

Pertanto va anche considerato che, in ragione del sovradescritto comportamento amministrativo, nella ricorrente si è anche ingenerata una posizione di affidamento tutelabile.

Allo scopo va rilevato che, secondo la Corte Costituzionale, una tale posizione può rinvenirsi a fronte di norme pur legittimamente retroattive, come sono

quelle interpretative, se esse *“incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti”*, cioè *“trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali regolate da leggi precedenti”* (sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999), risultando con ciò leso il principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica.

Nel caso di specie, come visto, il bando di concorso non specificava **null'altro** rispetto al possesso del titolo di studio rilasciato dall'Istituto Magistrale all'esito di corsi sperimentali quadriennali e quinquennali e tale interpretazione trovava espressa conferma altresì nella nota di indirizzo **n. 2870 del 26 ottobre 2012**.

Solo successivamente, con la nuova nota di indirizzo **n. 3123 del 14 novembre 2012**, il MIUR provvedeva a fornire del bando di concorso un'interpretazione decisamente più sfavorevole.

Questo risulta ampiamente evidente nel secondo periodo di quest'ultima nota in cui l'esigenza di una diversa intestazione del diploma, cioè comprensiva anche della locuzione *“maturità magistrale”*, sarebbe giustificata dal fatto di comprovare l'acquisizione da parte dei candidati di conoscenze e competenze indispensabili per l'attività di insegnamento. E' evidente, però, che tale assunto sottende dal punto di vista sostanziale proprio “la negazione



radicale di quel principio di equiparazione tra i titoli de  
quibus condiviso dalla giurisprudenza cui si aderisce e che  
la stessa amministrazione aveva dichiarato di condividere,  
per poi in modo contraddittorio finendo per  
allontanarsene” (TAR Campania, Napoli, sezione VIII, n.  
3399/2013).

Peraltro la ricorrente, come evidenziato, **che comunque  
anche alla luce dell’ultima interpretazione andrebbe  
a possedere pacificamente i requisiti per la  
partecipazione al concorso e cioè un “Diploma  
magistrale – Licenza Linguistica”, è stata esclusa dalla  
procedura concorsuale solo dopo aver superato anche la  
prova orale ed in concomitanza con la pubblicazione della  
graduatoria provvisoria.**

Orbene è innegabile che nella stessa ricorrente si sia  
formato un tale affidamento dal momento che il  
significato della disposizione del bando interpretato  
risultava all’origine talmente chiaro da ingenerare  
affidamento nella sua univoca applicazione.  
Oggettivamente, infatti, la disposizione dell’art. 2 del  
bando di concorso non era caratterizzata da alcuna  
riconoscibile ambiguità idonea a produrre incertezza  
sulle modalità applicative e se tra i suoi possibili  
significati vi era poi quello scelto dall’Amministrazione  
scolastica con la seconda nota interpretativa lo stesso si è

fatto veicolo di un ragionamento irrazionale della fattispecie che, peraltro, si è rivelato giuridicamente infondato.

### ***Sull'istanza di sospensiva***

Si confida che da quanto sin qui dedotto emerga il *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora*, esso risiede nell'impossibilità per l'odierna ricorrente di essere utilmente inserita nelle graduatorie del concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012 per la scuola dell'Infanzia nella quale, in considerazione dei titoli e dei punteggi ottenuti nelle prove concorsuali espletate, conseguirebbe una soddisfacente posizione per il conseguimento del ruolo in tempi ragionevoli.

Del resto la non inclusione nella graduatoria del suddetto concorso, in uno con la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, ha come conseguenza la impossibilità materiale per la ricorrente di poter insegnare nella scuola dell'infanzia con perdita di ogni *chances* di svolgere attività di docenza, dato che i posti di ruolo messi a disposizione risulterebbero coperti da tutti gli altri docenti inseriti in graduatoria, **il cui numero è sicuramente maggiore rispetto a quello degli stessi posti di ruolo.**

Il danno grave ed irreparabile emerge, inoltre, dalla

considerazione che la suddetta preclusione di essere inserita in graduatoria, e dunque di esercitare la professione di insegnante, priverebbe la ricorrente di un mezzo di vita al quale la stessa legittimamente aspira.

Sempre sotto il profilo del *periculum in mora*, il danno che subirebbe la ricorrente in caso di mancata sospensione dei provvedimenti impugnati sarebbe grave ed irreparabile, oltre che per quanto sopra detto, anche perché lo stesso (danno) non potrebbe essere reintegrato *in integrum* nemmeno con la decisione di merito, e ciò in quanto l'attività di insegnamento è, come noto, organizzata in anni scolastici che non possono essere ripristinati *ex post* in tutti i loro effetti (si pensi, al riguardo, al mancato riconoscimento di punteggio di servizio, anche ai fini della progressione economica di carriera, che non potrebbe certo essere ripristinata con la decisione di merito).

A tutto ciò si aggiunga che gli atti impugnati producono effetti lesivi permanenti, che si reiterano ed aggravano con il trascorrere del tempo.

Infine, si consideri che dalla sospensione dei provvedimenti impugnati non deriverebbe alcun danno all'Amministrazione convenuta ed all'interesse pubblico di cui la stessa è titolare: infatti non ci sarebbe paralisi dell'attività amministrativa poiché l'Amministrazione

potrebbe comunque stilare le graduatorie definitive del concorso in esame senza operare la illegittima discriminazione qui denunciata.

\*\*\*\*

Tanto premesso, la signora Raffella Mazzocchi *ut supra* rappresentata domiciliata e difesa, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo, sede di L'Aquila, *contrariis reiectis et deductis*:

- 1) in via cautelare: sospendere i provvedimenti impugnati nelle parti sopra specificate;
- 2) nel merito: annullare *in parte qua* i provvedimenti impugnati;
- 3) condannare l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese.

\*\*\*\*\*

### DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CONTROVERSIA

*Ai sensi della vigente normativa fiscale si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, vertendosi in materia di "pubblico impiego" il contributo unificato già ridotto alla metà ammonta ad euro 325,00.*

\*\*\*\*\*


### IN VIA ISTRUTTORIA:

Si depositano all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento i seguenti atti e documenti tutti in originale ove non diversamente indicato:

- 1) provvedimento **prot. AOODRAB7367** datato 07.08.2013 e comunicato in **data 12.08.2013**, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 82 del 24.09.2012, e finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia;
- 2) graduatoria definitiva **per la scuola dell'infanzia** del concorso indetto con D.D.G. n. 82 del 24.09.2012 pubblicata con decreto **prot. n. AOODRAB7879** del Direttore Generale dell'U.S.R. Abruzzo in **data 28.08.2013**
- 3) D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012;
- 4) Certificato sostitutivo del diploma rilasciato ai sensi dell'art. 1 L. 15/1969 dall'U.S.R. Abruzzo - Ufficio III Ambito Territoriale di L'Aquila in data 29.08.2013 (prot. n. AOOOUSPAQ 4273).
- 5) Nota MIUR n. 2870 del 26 ottobre 2012;
- 6) Nota MIUR n. 3123 del 14 novembre 2012;

Sulmona/L'Aquila, li 08 settembre 2013

(Avv. Nino RUSCITTI)



\*\*\*\*\*